

N. R.G. 13240/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. PASQUALE LICCARDO

Visto l'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dal d.lgs. 69/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13240/2007 promossa da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Garagnani Paolo, elett. dom. presso il suo studio
in Bologna, in Piazza dei Martiri n. 5/2;

ATTORE

Contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, elett. dom.
presso il suo studio in ██████████

CONVENUTO

Conclusioni

Le parti hanno concluso come in atti.

Ritenuto in fatto ed in diritto

La controversia in esame ha ad oggetto il contratto intervenuto in data 23.10.06 tra le parti, avente ad oggetto un corso di "GRAFICA PUBBLICITARIA ED EDITORIALE" organizzato dalla opposta ██████████ corso della durata di 171 ore con "3 lezioni settimanali della durata di minuti 180 ciascuna, tenute dagli insegnanti scelti da ██████████ con l'utilizzo delle attrezzature di proprietà di quest'ultima", per il prezzo complessivo di € 3.138,00, da corrispondersi in unica soluzione contestualmente alla concessione di un finanziamento oppure, per contanti, prima dell'inizio delle lezioni. In forza della predetta scrittura, l'esecuzione delle reciproche prestazioni dedotte in contratto veniva subordinata (art. 3 contratto) all'avverarsi della condizione sospensiva del raggiungimento del numero minimo di sette iscritti entro 8 mesi dalla

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N°	Scrit.
N°	Proc.
N°	A
OGGETTO	
Opposizione e D.F.	
DATA DEPOSITO MINUTA:	
6-11-2011	

firma dell'accordo.

Pacifiche e non controverse tra le parti sono le successive vicissitudini ovvero che : i) all'inizio del mese di dicembre, con raccomandata (doc. 2 di parte opposta), [redacted] comunicava di "ritirarsi" dal corso; ii) con successiva raccomandata datata 12.12.06, l'odierna opposta contestava la legittimità del recesso invitando l'allievo a frequentare le lezioni ad avveramento della condizione sospensiva prevista (doc. 3 di parte opposta), avveramento intervenuto in data 26.01.07, comunicato all'opponente.

1. Assume parte opponente che il contratto intervenuto tra le parti è affetto da nullità insanabile per indeterminatezza dell'oggetto a norma e per gli effetti degli artt. 1325 e 1346 c.c. deduce in particolare, che nel contratto in atti, le parti ebbero cura di richiamare a contenuto del contratto una scheda tecnica non allegata all'accordo ovvero, in sua assenza " a quanto indicato nel sito internet [www.\[redacted\].it](http://www.[redacted].it)", indicazione questa che non assume alcuna valenza individualizzante prevista dall'art 1346 c.c. L'assunto, nelle considerazioni di seguito espresse, non merita accoglimento. Al riguardo, va preliminarmente precisato come la determinatezza prevista dalla citata norma implichi l'integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale. La determinazione può essere pertanto per intero operata dalle parti nel contratto ovvero avvenire *per relationem*, cioè attraverso il rinvio ad altri atti, delle parti o di terzi, che assumono per le parti una funzione determinativa del contratto.

Orbene la [redacted] ha provveduto a produrre in giudizio il documento oggetto di pubblicazione sul sito (doc. 1 di parte) documento questo non contestato dall'opponente, che si è limitato a dedurre solo ragioni di mera impossibilità di accesso allo stesso, irrilevanti ai fini di quanto previsto dall'art 1346 c.c., senza peraltro alcuna ulteriore articolazione istruttoria quanto a conoscenza dello stesso all'atto della sottoscrizione del contratto.

2. Giudizio diverso va invece espresso in ordine alla vessatorietà della clausola con la quale si condiziona l'efficacia del contratto al raggiungimento del numero minimo di iscritti, da raggiungersi entro il termine di otto mesi dalla sottoscrizione del contratto intervenuta il 23 10 2006.

L'efficacia di tale clausola è stata addotta a motivo di contestazione del recesso operato

dall'opponente (cfr. racc. 12 12 2006), sul presupposto che la predetta clausola vincolava le parti dalla sottoscrizione del contratto non essendo prevista alcuna facoltà di recesso in favore dell'opponente.

7

L'assunto non merita accoglimento. Il Codice del consumo detta una disciplina specifica dei rapporti tra professionisti e consumatori, con attenzione tanto agli aspetti sostanziali che processuali (v. artt. 36 e 139, 140 e 140-bis cod. consumo). Le due figure di contraenti risultano oggetto di puntuale descrizione normativa (art. 3 lett. b e c), ancorché dottrina e giurisprudenza ne abbiano criticato l'estremo descrittivismo, proponendo ipotesi interpretative volte a restringere la nozione del professionista.

Il Codice, all'art. 33, riprendendo l'art. 1469-bis c.c. stabilisce che *«si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»*. L'art. 33 cod. consumo, unitamente ai successivi artt. 34-36, introduce nel nostro ordinamento il principio che condizione di validità del contratto è l'equilibrio (ovvero il *non eccessivo squilibrio*) delle clausole, cosicché qualora una clausola presenti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, essa non è valida. Compito pertanto dell'interprete è quindi definire quando un contratto realizzi tra le parti condizioni di obiettivo equilibrio: la ratio sottesa alla disciplina degli artt. 33-38 cod. consumo viene ravvisata principalmente nell'esigenza di correggere squilibri contrattuali prodotti dalla diversa forza contrattuale delle parti anche in ragione di asimmetrie informative normalmente insite nella veste di chi accede alla contrattazione quale consumatore.

Orbene, la clausola in esame con la quale il consumatore è vincolato per un periodo di tempo rilevante al contratto sottoscritto soddisfa l'interesse esclusivo dell'organizzatore alla remuneratività profitevole dell'attività prestata (ravvisata nell'adesione al corso di un numero di allievi) radicando uno squilibrio inmotivato e grave nel contratto sottoscritto in quanto trasferisce sul consumatore un rischio tipico dell'attività intrapresa.

Deve pertanto provvedersi alla dichiarazione di nullità della predetta clausola, con rigetto della domanda azionata in monitorio, essendo coerente con la fattispecie in esame il recesso operato riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 2237 c.c.

3. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta, volta alla restituzione della somma di €

50,00, la stessa va disattesa, gravando sulla parte quantomeno l'obbligo di provvedere al rimborso delle spese sostenute.

4. Gli esiti del giudizio giustificano la compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite, gravando sulla opposta nella misura residua, liquidandole all'intero in € 49,17 per spese, € 139,50 per spese imponibili, € 966,50 per diritti ed € 1.000,00 per onorari oltre accessori di legge.

5. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico dott. Pasquale Liccardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.n. 13240/2007 ogni diversa istanza o eccezione disattesa così provvede:

1. in accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 3227/2007 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11.05.2007;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. compensa nella misura di un quarto le spese di lite tra le parti;
4. condanna la opposta al pagamento delle spese nella residua misura in favore di ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ spese che all'intero si liquidano in € 49,17 per spese, € 139,50 per spese imponibili, € 966,50 per diritti ed € 1.000,00 per onorari oltre accessori di legge;
5. la sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in data 05.10.2011 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna.

il Presidente

Dott. PASQUALE LICCARDO

Tribunale di Bologna
Dott. ~~XXXX~~ Cancelleria

7. OTT. 2011



Alcantaio Giur.
Kamona Tarkusja